

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 27 aprile 2010, presso la Confindustria di Lecce si sono incontrati la società CNH Italia S.p.A., assistita dalla Confindustria medesima, e le OO. SS. provinciali FIM, FIOM, UILM, FISMIC, unitamente alla RSU dello stabilimento di Lecce, nell'ambito della procedura di mobilità di cui alla lettera di avvio del 20 aprile 2010.

Premesso che:

nel corso dell'incontro è stata ampiamente analizzata la situazione del mercato delle macchine movimento terra, con riguardo particolare ai mercati di riferimento delle produzioni leccesi. In proposito è stato ricordato il crollo che la domanda europea (principale mercato di riferimento dello Stabilimento di Lecce) ha subito dal 2007 ad oggi, passando da circa 232.000 di quell'anno a circa 80.000 macchine dell'anno in corso.

Circa le prospettive future si conferma che la domanda si attesterà su valori fortemente inferiori a quelli del 2007 e vale a dire attorno a circa 115.000 macchine nel 2013. Non v'è dubbio dunque che si sia in presenza di un significativo calo del mercato di natura strutturale.

È stato, altresì, esaminato l'impatto della negativa situazione di mercato sui volumi produttivi dello Stabilimento; impatto aggravato dal fatto che le macchine c.d. pesanti, cingolate e gommate, a più elevato impiego di ore lavorative vengono particolarmente colpite dal forte ridimensionamento della domanda.

L'Azienda, ferme restando le attuali produzioni in atto presso lo stabilimento, conferma la propria scelta strategica di concentrare presso il sito leccese la produzione delle terne e dei compact wheel loader, attualmente prodotti a Imola, secondo il piano illustrato a Roma negli incontri dell' 8 luglio e del 9 settembre 2009, con il lancio della produzione della nuova terna nel corso del corrente anno.

Stante la attuale situazione di mercato e delle sue prospettive è stata esaminata l'esigenza del riadeguamento strutturale della forza lavoro dello Stabilimento, con giusto riproporzionamento anche dei suoi costi di struttura, così come indicato nella lettera di avvio della presente procedura di mobilità.

Sono state oggetto di discussione ed esame le informazioni rese dall'azienda in ordine al personale normalmente impiegato, suddiviso per posizioni e profilo, e al numero degli eccedenti nell'ambito di ciascun profilo professionale.

[Handwritten signatures and initials]

Con riferimento alle eccedenze di organico le parti hanno valutato, con esito negativo, ogni possibile soluzione alternativa volta ad evitare e/o ridurre il numero delle persone dichiarate in esubero, così come dichiarato nella lettera di avvio della presente procedura di mobilità.

Ciò premesso si concorda quanto segue:

- L'azienda procederà alla collocazione in mobilità di lavoratori, nel numero e per i profili e aree di cui alla tabella A allegata alla lettera di avvio della procedura di mobilità, da considerarsi qui integralmente richiamata e trascritta:

- In deroga ai termini di legge che disciplinano la materia la collocazione in mobilità avverrà entro e non oltre il 31 ottobre 2010, data da intendersi quale ultimo giorno lavorativo, in forza all'azienda. In pari data spira dunque il termine per la collocazione in mobilità.


- La collocazione in mobilità avverrà esclusivamente in presenza di uno dei seguenti criteri di scelta convenuti:

1) essere in possesso dei requisiti di pensionamento al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base dei dati in possesso dell'azienda;

2) avere la possibilità di raggiungere i requisiti per accedere ad un trattamento di quiescenza (pensione di vecchiaia o anzianità), e ciò in base ai dati in possesso dell'azienda, nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità, ex art. 7, 1° e 2° comma, l. 223/1991;

3) collocazione in mobilità di quei lavoratori che, pur in assenza dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, dichiarino la propria volontà di non opporsi alla collocazione in mobilità, purché rientranti nei profili eccedenti.

- Fermi restando i criteri sopra definiti per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità ed in considerazione del fatto che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, si terrà conto di tutti i periodi di contribuzione (compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, a reperire ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali), i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica e/o integrazione di quanto risulta all'azienda, anche dichiarando di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere ad un trattamento di quiescenza entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato, così sollevando l'azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.



- Al fine di ridurre l'impatto sociale ed economico della mobilità, l'azienda riconoscerà a tutti i lavoratori che saranno collocati in mobilità un importo, a titolo di incentivo all'esodo; secondo i criteri e le quantità riportate nell'allegata tabella (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente accordo; l'erogazione di detto importo è però subordinata all'accettazione, da parte del lavoratore collocato in mobilità, del licenziamento, con rinuncia alla sua impugnazione, e ciò in una sede che ne garantisca l'inoppugnabilità ai sensi di legge (secondo il facsimile, allegato 2).
- Le parti si danno inoltre atto che in occasione della formalizzazione della rinuncia di cui sopra, potranno anche essere definite transattivamente eventuali rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro e ciò sempre in una sede che ne garantisca l'inoppugnabilità ai sensi di legge.

Con la firma del presente verbale le parti si danno atto di avere regolarmente e compiutamente esperito ed esaurito la procedura di consultazione sindacale di cui alla lettera citata in esordio.

[Handwritten signatures on the left side of the page]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Maurizio A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Allegato 1

Importi lordi di incentivazione all'esodo erogabili a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 410 o art. 411, 3° comma c.p.c.

ANNI DI MOBILITA'	1a FASCIA		2a FASCIA		3a FASCIA		4a FASCIA		5a FASCIA	
	Fino a €	Da €	Da €	Da €	Da €	Da €26.855,77 a €	Oltre €			
	16.526,62	16.526,63 a € 21.691,19	21.691,20 a € 26.855,76	21.691,20	21.691,20	32.020,33	32.020,33			€32.020,34
1° anno	€ 2.744,97	€4.191,05	€6.386,51	€6.386,51	€6.386,51	€10.001,70	€10.001,70			€12.170,82
2° anno e successivi	€4.509,70	€5.955,78	€8.507,08	€8.507,08	€8.507,08	€12.122,28	€12.122,28			€14.291,40

Per i periodi di mobilità inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti.



 M. Morucci A.

 Liguori

 Roberto David

 Stefano Galatona

 L. Liguori

 L. Liguori

Allegato 2

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
ex artt. 411, comma 3, c.p.c. ...
con riferimento all'accordo sindacale del.....

Addì presso la sede di Confindustria Lecce si sono incontrati:





- La società CNH Italia S.p.A. qui rappresentata da In qualità di procuratore a mezzo procura notaio ... repertorio n° rilasciata il
- Confindustria Lecce in persona del Sig.....
- Il lavoratore nato a Il
- Il Sig. in qualità di rappresentante dell'Organizzazione Sindacale

Premesso che:

- Con lettera del l'Azienda ha attivato una procedura per la riduzione del personale riguardante complessivamente lavoratori;
- Nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al suddetto licenziamento collettivo;
- tra le parti intercorre rapporto di lavoro con inquadramento del lavoratore al ... livello del vigente CCNL metalmeccanici e mansioni di;
- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data La Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal
- Il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e per l'effetto accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

- 1) Il Sig..... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del con conseguente collocazione in mobilità;
- 2) In applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data, a fronte di quanto sopra l'azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. L'importo forfetario di euro, che sarà



erogato contestualmente alla liquidazione del T.F.R., secondo le modalità contrattuali in atto;

3) Il Sig., con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2 dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con CNH Italia s.p.a.

Per la Società.....

Confindustria Lecce


Il Lavoratore.....

Per l'Organizzazione Sindacale


Identificazione delle parti:

-Per l'azienda il Sig.....identificato a mezzo.....rilasciato da..... in data.....

- Il lavoratore Sig., identificato a mezzo.....rilasciato da.....in data.....



Handwritten signatures of the company representative, including a large signature and a smaller one above it.



Handwritten signatures of the worker and union representative, including a signature above the name 'Luigi' and another signature to the right.

Luigi
Sindaco delle
Beyenus Elba